

**DETERMINA DEL DIRETTORE
DELLA AREA VASTA N. 2
N. 1155/AV2 DEL 01/08/2017**

Oggetto: sentenza n. 106/2013 procedimento penale n. 11869/2009. Liquidazione spese legali

**IL DIRETTORE
DELLA AREA VASTA N. 2**

- -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato.

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto.

VISTE la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: "L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale", la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: "DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d'atto e conseguenti determinazioni" e la Determina DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad oggetto: "Insediamento dell'Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell'Area Vasta 2".

VISTA l'attestazione del Dirigente U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Liquidare al Dott. P. M., Dirigente Medico dell'Ospedale di Fabriano, la cui identità è specificata in atti per tutelarne la riservatezza, l'importo onnicomprensivo di € 1.903,20 a titolo di rimborso per le spese legali sostenute nel procedimento penale n. 11869/2009 RGNR, aperto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, conclusosi con sentenza n. 106/2013 del 14/05/2013 di non doversi procedere nei confronti dell'imputato.
3. Dare atto che, per le motivazioni espresse in narrativa, le suddette spese legali del dipendente gravano sul bilancio aziendale e vengono imputate al conto n. 0521030301 del BEP ASUR – sezionale AV2 anno 2017.
4. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.
5. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
6. Trasmettere il presente atto all'U.O. Gestione del Personale per gli adempimenti di competenza.

**IL DIRETTORE AREA VASTA 2
Ing. Maurizio Bevilacqua**

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE
U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE:

I sottoscritti, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento, attestano che dall'adozione del presente atto derivano oneri economici a carico del bilancio aziendale per l'importo omnicomprendivo di € 1.903,20 imputati al conto economico n. n. 0521030301 del BEP ASUR – sezionale AV2 anno 2017.

Servizio Controllo di Gestione
Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa M. Letizia Paris

U.O. Bilancio
Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Antonella Casaccia

La presente determina consta di n° 4 pagine di cui n° / pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O.C. SEGRETERIA di DIREZIONE

Con prot. AV2 n. 4576 del 14/01/2013 si acquisivano dal dipendente P.M., Dirigente Medico presso l'Ospedale di Fabriano, la cui identità è specificata in atti a tutela e garanzia della propria riservatezza, gli atti del procedimento penale n. 11869/2009, aperto a suo carico dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona per il reato di cui all'art. 590 comma 2 c.p., comprensivi della richiesta di patrocinio legale ai sensi dell'art. 25 del CCNL di categoria e della nomina del legale di fiducia.

Tali atti venivano prontamente trasmessi da questa AV2 alla compagnia assicuratrice UNIPOL di Ancona per l'apertura della polizza tutela legale n. 71/50791652 e la conseguente presa in carico degli oneri connessi.

La compagnia assicuratrice con nota prot. 8366 del 22/01/2013 comunicava di non poter gestire il sinistro in quanto prescritto, senza specificarne le motivazioni.

Il 16/05/2013 il legale del ridetto medico trasmetteva nota dei propri onorari stante la conclusione del procedimento con sentenza n. 106/2013 del 14/05/2013 di non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il reato contestatogli, per essersi questo estinto a seguito d'intervenuta remissione di querela, con relativa accettazione.

L'Agente della UNIPOL, cui è stata richiesta la motivazione della prescrizione delle garanzie assicurative per il caso, riferiva telefonicamente che lo stesso, pur essendo stato denunciato entro i termini di efficacia della polizza all'epoca vigente per la Tutela Legale, è temporalmente accaduto nel periodo di retroattività della stessa, che però si applica solo ai sinistri sconosciuti all'Assicurato. Dal momento che l'atto di querela è datato 19/09/2009 e la relazione del CTU, 05/03/2010, l'Assicurazione ritiene che la fattispecie non potesse essere, nel frattempo, sconosciuta all'Assicurato e che sia stata, pertanto, denunciata oltre i termini previsti dall'art. 2952, secondo comma, del Codice Civile. Circostanza confermata da UNIPOL con mail del 19/06/2017.

Al riguardo è doveroso precisare che, questa AV2 è venuta a conoscenza dell'esistenza del ridetto procedimento penale solo a seguito della nota ASUR prot. 192 del 04/01/2013 con la quale si comunicava alle GENERALI - che all'epoca copriva l'Azienda dai rischi di RCT e a cui il fatto era stato denunciato a seguito di istanza risarcitoria avanzata dall'interessato in via stragiudiziale - l'opportunità di definire transattivamente il sinistro a tacitazione di ogni pretesa risarcitoria. Nella medesima lettera si precisava che l'autorizzazione a transigere era condizionata alla remissione della querela in relazione al procedimento penale pendente.

Conseguentemente, acquisiti gli atti relativi a detto procedimento penale, si provvedeva prontamente alla trasmissione degli stessi alla Compagnia Assicuratrice UNIPOL al fine di attivare la polizza Tutela Legale all'epoca vigente, la quale per contro, con la motivazione sopra specificata, rigettava la gestione del sinistro.

In esito alla definizione stragiudiziale della vertenza in questione, il procedimento penale si è per l'appunto concluso con la sentenza n. 106/2013, succitata.

Dalla ricostruzione dei fatti, le motivazioni addotte dalla Compagnia Assicuratrice circa il rigetto della copertura assicurativa per prescrizione sarebbero fondate risultando che l'ASUR, avuta notizia della pendenza del procedimento penale *de quo*, non ha provveduto direttamente ad attivare la polizza di

Tutela Legale né ne ha demandato l'onere a questa AV2. Si ritiene altresì che, in esito alla definizione del procedimento penale con la sentenza più volte citata, il medico in questione abbia diritto al patrocinio legale e all'assunzione degli oneri legali a carico dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 25 del CCNL di categoria, non sussistendo conflitto di interessi né risultando che la condotta del dipendente in merito ai fatti imputati fosse stata censurata dall'Amministrazione sotto l'aspetto disciplinare o, comunque, extra penale.

L'importo delle competenze professionali del legale del medico si ritiene congruo, in quanto calcolato, al minimo tariffario, secondo i parametri ministeriali del DM n. 140/2012, all'epoca vigente.

Atteso che al sinistro di cui si discute si applica l'art. 25 del CCNL di categoria e che l'avvocato ha portato a termine il proprio mandato oramai da tempo, si ritiene di procedere alla liquidazione delle spese legali, pari ad € 1.903,20 (omnicomprensivo), tramite versamento del corrispondente importo nella retribuzione del dipendente, che si impegna a rimettere all'Amministrazione la relativa fattura quietanzata.

In esito a quanto premesso, pertanto, l'onere delle spese legali del dipendente grava sul bilancio aziendale con imputazione nel conto economico n. 0521030301 del BEP ASUR – sezionale AV2 anno 2017.

Per quanto sopra esposto, si propone l'adozione della seguente

DETERMINA DEL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 2

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Liquidare al Dott. P. M., Dirigente Medico dell'Ospedale di Fabriano, la cui identità è specificata in atti per tutelarne la riservatezza, l'importo omnicomprensivo di € 1.903,20 a titolo di rimborso per le spese legali sostenute nel procedimento penale n. 11869/2009 RGNR aperto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, conclusosi con sentenza n. 106/2013 del 14/05/2013 di non doversi procedere nei confronti dell'imputato.
3. Dare atto che, per le motivazioni espresse in narrativa, le spese legali del dipendente gravano sul bilancio aziendale e vengono imputate al conto n. 0521030301 del BEP ASUR – sezionale AV2 anno 2017.
4. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.
5. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
6. Trasmettere il presente atto all'U.O. Gestione del Personale per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
Dr.ssa Maria Silvia Pesciarelli

Il Dirigente
Dr. Gabriele Colombo

**- ALLEGATI -
N.N.**